



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**Reg. n. 04/2020**

**Oggetto: interventi selvicolturali di ripristino danni da calamità naturali in agro di Altamura.**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

**VISTA** la legge 394/91, art. 13;

**VISTO** il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

**VISTO** il Regolamento Regionale n.6/2016 *Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii.*

**VISTA** la richiesta formulata dal sig. Antonello Viti De Angelis acquisita al prot. 5326 del 18/11/2019 dell'Ente, in qualità di conduttore di fondi boscati, relativa a lavori di ripristino dei danni causati da incendio di un complesso boscato sito in loc. "Bosco Pompei" della superficie di 12.59.50 ettari, in agro di Altamura ricadente in zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

**VISTO** l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie della superficie di circa 12.59.50 ettari in agro di Altamura, in loc. "Bosco Pompei", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 31 p.lle 13, 39 mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, taglio dei polloni soprannumerari di classe diametrica 10-15 cm, realizzazione di una chiudenda lunga 2.100 metri lineari in rete metallica per impedire nelle zone sottoposte a taglio l'ingresso di animali pascolanti e cinghiali, l'installazione di cancello metallico ampio 5 metri e l'apposizione di due tabelle monitorie.

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 8 sottomisura: 8.4 ed è finalizzato al recupero della compagine forestale.

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto favorisce il recupero del popolamento e l'evoluzione della cenosi forestale interferendo sulla complessità e la resistenza alle avversità, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 6, 7 e 12 delle NTA del Piano per il Parco;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto, non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al recupero dei danni da fuoco ed all'incremento della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la conservazione in buono stato del popolamento di latifoglie autoctono.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art.  
5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.  
e rilascia il  
NULLA OSTA**

Al sig. Antonello Viti De Angelis nato a Roma il 18/04/1954 C.F.: VTDNNL54D18H501O ed ivi residente in via Cortina d'Ampezzo n.186, in qualità di conduttore dei fondi boscati, per la realizzazione di un intervento selvicolturale di ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie della superficie di circa 12.59.50 ettari in agro di Altamura, in loc. "Bosco Pompei", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 31 p.lle 13, 39 ricadenti in zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, taglio dei polloni soprannumerari di classe diametrica 10-15 cm, realizzazione di una chiudenda lunga 2.100 metri lineari in rete metallica per impedire nelle zone sottoposte a taglio l'ingresso di animali pascolanti e cinghiali, l'installazione di cancello metallico ampio 5 metri e l'apposizione di due tabelle monitorie.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. istanza in bollo;
2. documenti di riconoscimento del proponente e del tecnico incaricato
3. relazione tecnico illustrativa;
4. elenco aree percorse da fuoco;
5. rilievo fotografico con punti di ripresa;
6. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, estratti di mappa, cartografia tematica;
7. certificato di morte primo proprietario;
8. contratto di fitto;
9. estensione del contratto con impegno delle parti;
10. visura camerale;
11. consenso dei proprietari all'intervento;

**A condizione che:**

- non è consentita la recinzione in rete metallica che deve essere sostituita da una chiudenda con 3/5 ordini di filo metallico non spinato sorretto da pali in legno;
- la quota di taglio non deve superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente calcolata;
- gli interventi devono essere eseguiti secondo quanto prescritto nelle "Disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia" (*approvate*

2



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

*con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificata e riapprovata con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017);*

- all'interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio raso qualora esuberanti;
- devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
- tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe) ed a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
- l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
- per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
- i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
- devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 14/01/2020

**Il Tecnico Istruttore**

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

**Il Direttore**

Arch. Domenico Nicoletti